

Linee Guida per gli studenti con disabilità/DSA richiedenti il servizio di tutorato alla pari

Art. 1 - Definizione del servizio

Il tutorato alla pari consiste in attività di supporto individuale da parte di studenti dell'Ateneo a favore di propri compagni allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.

Le prestazioni di tutorato sono determinate sulla base delle specifiche esigenze degli studenti che ne faranno richiesta e possono consistere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nel supporto in aula, per la stesura di appunti e per l'interazione con i docenti e i compagni, nell'aiuto finalizzato allo studio individuale, nel sostegno alla mobilità all'interno delle strutture dell'Ateneo.

Art. 2 - Attivazione del servizio

Lo studente con disabilità o con DSA può richiedere l'attivazione del servizio all'inizio dell'anno accademico, entro la data di scadenza dei termini di iscrizione, presentando apposita richiesta presso il Centro Servizi per studenti disabili e studenti con DSA (d'ora in poi Centro Servizi) il quale provvederà all'assegnazione del tutor, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso da parte dei richiedenti, in base all'ordine di presentazione delle domande e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nell'anno accademico di riferimento.

In casi particolari, la richiesta può altresì essere inoltrata al Centro Servizi anche in corso d'anno accademico e viene evasa secondo la medesima procedura.

Art. 3 - Requisiti di accesso

Art. 3.1 Al servizio di tutorato alla pari possono accedere tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea (triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico) attivati presso l'Università degli Studi del Molise.

Art. 3.2 Gli **studenti immatricolati o iscritti al primo anno** devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3. Comma 1, della legge 104/1992;
- invalidità riconosciuta dalle commissioni del Servizio Sanitario Nazionale pari o superiore al 66%;
- certificazione diagnostica di Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA), rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da specialisti e strutture accreditate dallo stesso SSN, secondo quanto previsto dalla legge n.170/2010 e dalle successive integrazioni. Come previsto dalla legge n. 170 del 2010 (art. 3) e dal successivo Accordo Stato-Regioni del 24/7/2012, la diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se eseguita dallo studente di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

Art. 3.3 Per gli **studenti immatricolati o iscritti al 1° anno di tutti i corsi non sono previsti requisiti di merito.**

Art. 3.4 Per gli **studenti iscritti agli anni successivo al 1°**, l'accesso al servizio è subordinato:

- alla presenza delle condizioni di disabilità/invalidità o DSA sopra specificate (cfr. Art. 3.2);
- alla sussistenza dei requisiti di merito come di seguito illustrati (Tabella 1).

Art. 3.5 Possono presentare domanda anche gli studenti con un'invalidità riconosciuta dalle Commissioni del SSN inferiore al 66%. Il Centro Servizi, una volta assegnati i tutor agli studenti che presentano i requisiti sopra indicati, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e previa valutazione del tipo di disabilità, potrà eventualmente disporre l'assegnazione del tutor alla pari anche a questi studenti, per i quali valgono i medesimi requisiti di merito.

Art. 3.6 Per accedere al servizio gli studenti iscritti a corsi del nuovo ordinamento devono aver conseguito, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero di crediti indicato nella tabella 1, oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi eventualmente previsti all'atto di ammissione ai corsi di studio.

Tabella 1. Requisiti di merito

Crediti da acquisire per anno di corso a partire dall' anno di prima immatricolazione								
Laurea triennale	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno fuori corso	2° anno fuori corso			
	---	20	40	80	120			
Laurea magistrale	1° anno	2° anno	1° anno fuori corso	2° anno fuori corso				
	---	30	60	100				
Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	1° anno fuori corso	2° anno fuori corso	
	---	30	60	90	130	180	230	
Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fuori corso	2° anno fuori corso
	---	30	60	90	120	160	200	250

Art. 3.7 I crediti relativi agli esami per i quali non è prevista una votazione finale in trentesimi (es. laboratori e tirocini) sono validi ai fini del calcolo del merito. Sono considerati validi i crediti relativi alle prove superate con idoneità od altro giudizio non espresso in voto, se concorrono al raggiungimento del numero dei crediti complessivi per il conseguimento del titolo di studio.

Al fine del computo dei crediti formativi si considerano validi soltanto quelli utili per il corso di studio di appartenenza che risultino sostenuti e verbalizzati entro il 30 settembre di ogni anno. Il conteggio è effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione/iscrizione presso l'Università degli Studi del Molise (previo soddisfacimento di eventuali obblighi formativi previsti all'atto di ammissione ai corsi).

Non sono considerati validi crediti relativi ad esami appartenenti ad anni successivi.

Art. 3.8 Lo studente che nel corso dell'anno accademico si trova ad essere impossibilitato a procedere nella carriera universitaria, deve tempestivamente comunicarlo al Centro Servizi, al fine di non perdere l'accesso al servizio per il successivo anno accademico.

Il Centro Servizi può, a sua discrezione, derogare ai requisiti di accesso richiesti a fronte di valida documentazione, esaminata dal Delegato del Rettore alla condizione studentesca e alle disabilità, fermo restando la disponibilità finanziaria, per un numero di volte non superiore a due all'interno del singolo corso di studi.

Art. 4 - Durata dell'erogazione del servizio

Il servizio tutorato alla pari può essere richiesto per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso di studi aumentati fino ad un massimo di 2, con riferimento alla data di prima immatricolazione/iscrizione presso l'Università degli Studi del Molise.

Art. 5 - Iscrizione a tempo parziale

Gli studenti iscritti a tempo parziale, il cui status è definito dalla Guida Amministrativa dell'Ateneo, in vigore nell'anno accademico di riferimento, possono richiedere il servizio tutorato per un numero massimo di anni pari al doppio della durata legale del corso di studi aumentati fino ad un massimo di 2 anni, con riferimento alla data di prima immatricolazione. In questo caso, i crediti da acquisire per ogni anno di corso, indicati nella tabella 1, sono ridotti del 50%.

Qualora lo studente a tempo parziale decidesse – in corso d'anno – di ritornare a tempo pieno, ne deve dare immediata comunicazione anche al Centro Servizi.

Art. 6 - Adempimenti dello studente assegnatario del tutor alla pari

Lo studente con disabilità o con DSA è tenuto a:

- monitorare costantemente la mail istituzionale (@studenti.unimol.it) che sarà l'unico canale utilizzato per tutte le comunicazioni di servizio;
- comunicare tempestivamente al Centro Servizi il raggiungimento del monte ore complessivo o la necessità di interrompere la collaborazione indipendentemente dalle ore svolte;
- compilare il Registro del tutorato alla pari e il questionario di monitoraggio del servizio attenendosi alle modalità e ai tempi stabiliti dal Centro Servizi;
- comunicare la variazione del proprio status di studente ed eventuali variazioni della propria certificazione di disabilità o DSA.

Art. 7 - Norme transitorie

Le presenti Linee guida entrano in vigore nell'a.a. 2015-2016 e si applicano agli studenti a partire dalla coorte 2015-2016.